

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"BORGHI E SENTIERI DELLA LAGA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' istituito l'Ente di Terzo Settore, organizzazione di volontariato, denominato "Borghi e Sentieri della Laga Organizzazione di Volontariato" e in breve "Borghi e Sentieri della Laga ODV" ETS ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta con sede a Teramo(TE) in Via Fedele Romani nr.1.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede sociale e di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'utilizzo dell'acronimo ODV o della indicazione Organizzazione di Volontariato nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, **di una o più attività di interesse generale volte al perseguimento della valorizzazione e promozione del territorio** Monti della Laga, Monti Gemelli e aree contigue, come avanti più specificatamente dettagliato.

In quanto Organizzazione di Volontariato le sue attività sono prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Essa intende operare in uno o più settori di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i. con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 ;

RPM

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo ;

k) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, le seguenti attività, secondo il criterio della competenza, attraverso specifiche "Aree Tematiche di Azione" individuate dall'organo di amministrazione, all'interno delle quali vengono garantite:

1. la promozione sociale, culturale e civile delle popolazioni montane con particolare riguardo alle fasce di età più fragili come anziani e giovani in età scolastica;
2. la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni delle Comunità residenti;
3. la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica delle medesime Comunità;
4. l'impegno nel volontariato civile e solidale nelle aree montane di azione, particolarmente fragili;
5. la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
6. la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
7. la promozione di una cultura propositiva ed attiva delle persone anziane;
8. la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
9. l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
10. le iniziative volte a promuovere il ruolo fondamentale delle donne nelle aree dell'Appennino;
11. gli impegni e i corretti rapporti con i vari livelli istituzionali, il sostegno e la consulenza per progetti, attività e buone pratiche, anche con riferimento ai programmi di ricostruzione delle aree del cratere, individuate a seguito dell'evento sismico del 24 agosto 2016;
12. la raccolta dei disagi e delle necessità sociali delle Comunità residenti per sottoporle all'attenzione delle Amministrazioni competenti;
13. l'organizzazione e il supporto per lo svolgimento in loco anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati e associazioni, di attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e simili al fine di incentivare il coinvolgimento delle popolazioni residenti in maniera stabile o saltuaria, rafforzare la coesione sociale, conservare le memorie dei paesi e migliorare il sistema di relazioni umane per mantenere il senso di comunità e di partecipazione;
14. promuovere la ripresa delle attività turistiche, sociali e commerciali nel comprensorio geografico di azione, con particolare riguardo all'interesse storico, naturale e paesaggistico dei borghi rurali d'epoca;

15. sostenere la ricerca, l'istruzione, la formazione, lo sviluppo di competenze per facilitare la realizzazione professionale o nell'ambito del volontariato, di ogni persona;
16. valorizzare l'antica rete sentieristica pedonale esistente, costituita da mulattiere e sentieri di collegamento tra i borghi, attraverso azioni di censimento, recupero e fruizione, promosse dalle amministrazioni competenti.
17. valorizzare gli antichi mestieri e le peculiarità rappresentative dei borghi rurali d'epoca
18. l'organizzazione e la gestione di attività culinarie e di eccellenze territoriali

L'ambito geografico per l'espletamento delle suindicate attività è di norma individuato nel territorio della dorsale appenninica, con particolare riferimento al comprensorio dei Monti della Laga, dei Monti Gemelli e zone limitrofe, la cui eccezionale rilevanza ambientale è stata riconosciuta dal legislatore nazionale attraverso l'istituzione del Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga. Obiettivo principale dell'Associazione è infatti quello di contribuire a promuovere la rivalutazione culturale e la rigenerazione sociale delle aree montane storicamente interessate dal fenomeno dell'abbandono e dello spopolamento demografico, avendo come finalità primaria la conservazione degli insediamenti abitativi rurali d'epoca, nonché il benessere e la stabilità generazionale dei nuclei residui di popolazione residente, auspicando un percorso partecipato di "Comunità locale", che si assume la responsabilità, attraverso libere intese sottoscritte, di essere "educante", capace cioè di essere competente sul tema educativo e di sostenersi nel tempo. Fondamentale a tale riguardo è la valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale materiale e immateriale esistente nel comprensorio di riferimento, attraverso l'incentivazione di strategie di "sistema" condivise con i principali interlocutori locali ovvero, Istituzioni Territoriali, Reti di Comunità educanti, Centri di Produzione Culturale, Istituti Scolastici zonali e del circondario, Associazioni di volontariato, ed altri Attori sociali, in grado di determinare delle possibili ricadute benefiche sulle popolazioni locali. Assumono prioritaria importanza in tale contesto le azioni mirate alla tutela e all'educazione ambientale, rivolte alle fasce di popolazione in età scolastica e alla promozione dell'inestimabile patrimonio architettonico rappresentato dai numerosi borghi rurali d'epoca esistenti, incentrate sul recupero e la valorizzazione dell'antica rete viaria sentieristica pedonale di collegamento, iniziative da ritenere indispensabili per direzionare con continuità forme di turismo rurale esperienziale di qualità attraverso l'organizzazione di eventi culturali itineranti destagionalizzati, sull'esempio delle note edizioni del "Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga". Particolare attenzione è inoltre incentrata sulle realtà locali che si adoperano per il mantenimento della diversità delle culture agricole (agro-biodiversità) che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'alimentazione nei secoli, attraverso l'impegno a stimolare la creazione di *reti* tra agricoltori e la costituzione di filiere produttive ecologiche e locali. Per il perseguimento di tali obiettivi è di fondamentale importanza ampliare il campo di azione associativa coinvolgendo gli ambiti relativi alle interazioni che riguardano le piante arboree coltivate e spontanee, gli animali in allevamento e selvatici e i microorganismi che contribuiscono alla produzione agricola e la fertilità del suolo.

RAI.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017 s.m.i.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo, di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere, come previsto dalla Costituzione, organizza la gestione delle risorse umane per l'espletamento delle proprie attività.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o secondo la normativa vigente.

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- non meno di 7 persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- almeno 3 organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

RQU

Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale, dal momento in cui sarà operativo ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori - sono quelle persone/enti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- Soci ordinari - sono quelle persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.
- Soci sostenitori - sono quelle persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.
- Soci onorari - sono quelle persone/enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio che, nella domanda, deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione è comunicata all'associato **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda** e annotata sul libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all'interessato.

Il candidato ha la facoltà di ricorrere, entro 60 giorni, avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso, interdizione o inabilitazione.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'esclusione è prevista :

-quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
-si renda moroso nel pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'organo amministrativo;

-ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

In ogni caso, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto , gli eventuali Regolamenti interni ,delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante e comunicata per iscritto agli associati mediante: *lettera o posta elettronica o avviso affisso nella sede associativa o altre forme di comunicazione legale*. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se, nel corso della riunione, venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano, i commi quarto e quinto dell'art.2372 c.c. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

L'Assemblea ordinaria - presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, di almeno il 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione o trasmissione per posta elettronica o su internet per 30 giorni dall'approvazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, subentra il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale. L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

L'organo di amministrazione nomina al proprio interno il rappresentante legale/Presidente dell'associazione e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Inoltre nomina il Segretario e, facoltativamente, il Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Il **Presidente** cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presidente e Vice Presidente e, se nominato il Tesoriere, compiono tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, inclusa la firma disgiunta nei rapporti di conto corrente accesi presso istituti di credito/postali.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso d'urgenza, il Presidente assume i poteri dell'Organo di Amministrazione chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, che dovrà contestualmente convocare.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il **Segretario** assiste alle riunioni e cura la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro membro dell'organo di amministrazione; cura la conservazione di tutti gli atti dell'Associazione, conformità con le disposizioni di legge; provvede alle comunicazioni tra i diversi Organi Sociali; provvede alla comunicazione in materia di convocazione degli organi sociali, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti; sovrintende agli uffici dell'Associazione, al loro funzionamento e coordinamento; controlla il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, l'organo di amministrazione provvederà ad una nuova nomina su proposta del Presidente.

Il **Tesoriere**, facoltativamente nominato, è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione. Provvede alla redazione del Rendiconto/bilancio preventivo e consuntivo; compie tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, inclusa la firma disgiunta nei rapporti di conto corrente aperti presso istituti di credito/postali, nei limiti fissati dall'organo di amministrazione; provvede alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi sociali, secondo le modalità e i criteri determinati dall'organo di amministrazione; garantisce la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, l'organo di amministrazione provvederà ad una nuova nomina su proposta del Presidente.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo **Organo di amministrazione**:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare il presidente, il vice-presidente, il segretario, il tesoriere;
- proporre all'Assemblea l'adozione dei regolamenti sui criteri di ammissione, e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto;

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- integrare e modificare attività diverse da quelle istituzionali indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017 s.m.i.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno uno dei consiglieri ne faccia richiesta.

Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto, per lettera o per posta elettronica o altra comunicazione legale da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso.

L'Organo di Amministrazione redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti i soci, copia del rendiconto stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'Organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;

6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

7. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, dal momento in cui sarà operativo. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua consultazione con qualsiasi modalità di richiesta scritta anche per posta elettronica, per gli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, che deve svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, e, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e/o qualora particolari motivi lo rendano necessario, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'associazione, tenuti presso la sede legale dell'ente, facendone espressa richiesta per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Tale richiesta, a cui l'organo dovrà dare riscontro entro trenta giorni, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- il richiedente dovrà indicare nell'istanza il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria cui saranno inviate, su richiesta, le copie digitali dei documenti richiesti;
- il richiedente dovrà inoltre visionare gli atti o libri presso la sede dell'Organizzazione, durante gli orari d'ufficio indicati ed alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione o suo delegato, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

In ogni caso, i soggetti richiedenti saranno tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Organizzazione in caso di loro indebito rivelazione e/o utilizzo. Eventualmente, l'Organizzazione potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza con la quale il soggetto si impegna a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 13 – SCIoglimento o ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs.

117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e in generale da tutta la normativa che disciplina la materia.

Esente da imposta di bollo e registro ex art.82 comma 3 e 5 d.lgs.n.117 del 3/7/ 2017

I soci fondatori:

1. Roberto Lunardi
2. Barbara Roffi
3. Carmela Demenico
4. Maria
5. Anna
6. Rita
7. Rita
8. Giuseppe Vizzi